



COMUNE DI LODI

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI**

(approvato con delibera di Consiglio comunale n. 38 del 19/05/2021)

(modificato con delibera di Consiglio comunale n. 106 del 22/11/2022)

(modificato con delibera di Consiglio comunale n. 86 del 14/10/2024)

Note

Le modifiche approvate con delibera di Consiglio comunale n. 106 del 22/11/2022, entrano in vigore con l'avvio delle operazioni e degli adempimenti connessi all'apertura dell'anno educativo 2023/2024 ad eccezione delle modifiche all'art. 15 che entrano in vigore dal 1° gennaio 2023.

Le modifiche approvate con delibera di Consiglio comunale n. 86 del 14/10/2024, entrano in vigore con l'avvio delle operazioni e degli adempimenti connessi all'apertura dell'anno educativo 2024/2025.

Indice

TITOLO PRIMO	3
ART. 1 - CARATTERE E FINALITÀ	3
ART. 2 - ORIENTAMENTI PEDAGOGICI	3
ART. 3 - AREA D'UTENZA	3
ART. 4 - RACCORDO CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA	3
ART. 5 - INSERIMENTO MINORI IN DIFFICOLTÀ	3
TITOLO SECONDO	4
ART. 6 - STRUTTURA	4
ART. 7 - CAPIENZA	4
ART. 8 - FUNZIONAMENTO	4
ART. 9 - ISCRIZIONI	5
ART. 10 – AMMISSIONE AL NIDO (<i>Abrogato</i>)	5
ART. 11 - CRITERI DI AMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA	5
ART. 12 - FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE	6
ART. 13 - INSERIMENTO E FREQUENZA	6
ART. 14 - DIMISSIONI	7
ART. 15 - QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE	7
TITOLO TERZO	7
ART. 16 - ORGANI DELLA GESTIONE	7
ART. 17 - CONSIGLIO DEL NIDO – COMPOSIZIONE	7
ART. 18 - CESSAZIONE DA MEMBRO DEL CONSIGLIO	8
ART. 19 - CESSAZIONE DALLA CARICA DEL PRESIDENTE	8
ART. 20 - ELEZIONI DEL PRESIDENTE E SUE FUNZIONI	8
ART. 21 - RIUNIONI, CONVOCAZIONI E VALIDITÀ DELLE SEDUTE	8
ART. 22 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DEL NIDO	9
ART. 23 - ASSEMBLEA DEI GENITORI	9
ART. 24 - FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE ED ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI NEL CONSIGLIO DEL NIDO	9
ART. 25 - CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA	9
TITOLO QUARTO	9
ART. 26 - EQUIPE DI LAVORO	9
ART. 27 - COORDINATORE-RESPONSABILE DEI NIDI	10
ART. 28 - ORARIO DEL PERSONALE EDUCATIVO	10
ART. 29 - REQUISITI PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE EDUCATIVO	10
ART. 30 - PERSONALE DEI NIDI	10
TITOLO QUINTO	11
ART. 31 - NORME FINALI E TRANSITORIE	11

TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - CARATTERE E FINALITÀ

1. Il nido d'infanzia è un servizio che ha lo scopo di promuovere i diritti e le potenzialità di relazione, autonomia, creatività e apprendimento delle bambine e dei bambini, integrando la funzione educativa della famiglia. Il nido d'infanzia accoglie minori in età compresa fra i 3 mesi e i 3 anni e garantisce uguali opportunità di apprendimento e di crescita emotiva e cognitiva, senza alcuna distinzione di religione, etnia, cultura e provenienza sociale. ¹
2. Il Nido d'infanzia, nel consentire alle famiglie modalità di cura dei figli in un contesto esterno a quello familiare, attraverso un loro affidamento quotidiano e continuativo a figure diverse da quelle parentali, con specifica competenza professionale, facilita l'accesso delle donne al mondo del lavoro, promuovendo la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori in un quadro di pari opportunità tra i sessi. ²

ART. 2 - ORIENTAMENTI PEDAGOGICI

1. Il nido d'infanzia ha lo scopo di offrire ai minori un luogo di crescita, di socializzazione e di stimolo delle loro potenzialità affettive, cognitive, individuali e sociali; nonché di concorrere alla prevenzione in situazioni di vita familiare particolarmente problematiche. ³
2. Gli orientamenti pedagogici, nel rispetto del diritto educativo fondamentale dei genitori, saranno attuati con l'apporto di metodologie costantemente aggiornate che il personale saprà proporre anche con la partecipazione delle famiglie.

ART. 3 - AREA D'UTENZA

1. Il nido d'infanzia comunale è destinato prioritariamente a minori residenti a Lodi con almeno un genitore, anche affidatario, residente in Lodi. ⁴
2. *(Abrogato)* ⁵
3. *(Abrogato)* ⁶
4. Possono essere ammessi alla frequenza del nido anche minori residenti in altri Comuni, solo nel caso in cui siano esaurite le graduatorie riferite ai residenti. La retta di frequenza per i non residenti prevede l'attribuzione in fascia massima come stabilita annualmente dalla Giunta Comunale. ⁷
5. *(Abrogato)* ⁸
6. *(Abrogato)* ⁹

ART. 4 - RACCORDO CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA

1. Per i minori frequentanti il nido d'infanzia è prevista un'esperienza di conoscenza con la scuola dell'infanzia, al fine di creare unitarietà e continuità nell'esperienza educativa. ¹⁰

ART. 5 - INSERIMENTO MINORI IN DIFFICOLTÀ ¹¹

1. I nidi d'infanzia favoriscono l'inserimento e la frequenza dei minori in situazione di:
 - disabilità certificata da Servizi sanitari pubblici o accreditati,
 - appartenenti a famiglie che presentino problematiche a livello psicoeducativo e/o socioeconomico (con certificazione dei Servizi Sociali). ¹²
2. Per minori con disabilità può essere assegnato, in raccordo con i Servizi Sociali Comunali, personale di supporto che agirà in collaborazione con il personale educativo del nido ed anche in presenza del medesimo, come previsto dalla normativa vigente. ¹³
3. Il programma di ambientamento si definisce in accordo con gli operatori degli enti e dei servizi competenti.

TITOLO SECONDO ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 6 - STRUTTURA

1. I nidi d'infanzia comunali sono due: Carillon e Girotondo. Ogni nido si articola in due sezioni:
 - a) SEZIONE PICCOLI, per minori da 3 mesi a 12 mesi alla data dell'ambientamento;
 - b) *(Abrogato)*;
 - c) SEZIONE GRANDI, per bambini da 13 a 36 mesi alla data dell'ambientamento. ¹⁴
2. *(Abrogato)* ¹⁵
3. *(Abrogato)* ¹⁶
4. L'Amministrazione comunale, con la finalità di aumentare i posti disponibili presso i nidi, può avvalersi di forme di convenzionamento con strutture private. ¹⁷

ART. 7 - CAPIENZA

1. La ricettività massima dei nidi d'infanzia comunali è stabilita in base ai parametri della normativa vigente. ¹⁸

ART. 8 - FUNZIONAMENTO

1. I nidi d'infanzia sono aperti, nei giorni non festivi, dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18.00 nel rispetto delle ore minime di apertura previste dalla normativa vigente. ¹⁹
2. L'ingresso dei bambini deve avvenire entro le ore 9.00. ²⁰
3. Il Comune può organizzare un ampliamento del servizio, dalle 18.00 alle 18.30, in base a quanto stabilito dalla Giunta Comunale con la deliberazione di approvazione delle tariffe. ²¹
4. Per consentire una maggiore flessibilità del servizio e per rispondere a particolari esigenze dei genitori, sono previste diverse fasce orarie di uscita:
 - 12.15 – 13.00 (uscita anticipata)
 - 15.30 – 16.30 (uscita ordinaria)
 - 16.30 – 17.00 (tempo prolungato 1)
 - 17.00 – 17.30 (tempo prolungato 2)
 - 17.30 – 18.00 (tempo prolungato 3).
- 4-bis. Nel rispetto della normativa vigente la frequenza minima al nido non può essere inferiore alle 15 ore settimanali. ²²
- 4-ter. L'uscita del minore dal nido deve avvenire con i genitori o con persone autorizzate dai medesimi, mediante delega scritta consegnata al personale educativo. ²³
5. All'atto dell'iscrizione del minore dovrà essere comunicato da parte dei genitori l'orario di frequenza che rimarrà invariato per tutta la durata del ciclo educativo. Eventuale variazione dell'orario di frequenza potrà essere richiesta prima dell'avvio dell'anno educativo successivo e con le modalità indicate dal servizio. ²⁴
6. Durante l'anno educativo, potrà essere autorizzato il passaggio ad altra fascia oraria di frequenza nei seguenti casi, ove questo non comporti una variazione del rapporto numerico tra il personale ed i minori:
 - a) esigenze lavorative documentate che comportino per il richiedente l'estrema difficoltà di rispettare le precedenti fasce orarie richieste;
 - b) situazioni familiari, reddituali o lavorative mutate quali, a titolo di esempio, nascita/affido di un nuovo figlio, separazione dei genitori, perdita o cambio del lavoro. ²⁵
7. In caso di sfioramento della fascia oraria prescelta, non giustificato da gravi e documentate motivazioni, ai genitori sarà inviata una comunicazione scritta. Al terzo sfioramento verrà automaticamente applicata per un mese la tariffa di compartecipazione prevista per la fascia oraria successiva. La stessa modalità verrà applicata per ogni ulteriore sfioramento successivo al terzo.
8. Nel caso in cui il minore sia già inserito nella ultima fascia, la tariffa applicata consisterà in un aumento del 10% della quota di compartecipazione prevista per l'ultima fascia oraria d'uscita. ²⁶
9. Il servizio viene garantito per l'intero anno educativo, esclusi i periodi delle vacanze natalizie, pa-

squali, ed estive stabilite dal calendario scolastico presentato alle famiglie, salvo diversa indicazione in base ai provvedimenti regionali al momento vigenti.

10. Ogni anno, il responsabile dei nidi d'infanzia, sentito il Dirigente competente, stilerà il calendario educativo, nel rispetto del numero minimo di giorni di apertura previsti dalla normativa vigente e sulla base del calendario scolastico regionale, proponendo le chiusure programmate per l'anno educativo successivo, da comunicare ai genitori.²⁷
11. Per il periodo successivo alla chiusura dell'anno educativo, l'Amministrazione comunale attiverà il nido estivo tenendo aperto anche un solo nido. Relativamente a questo periodo, indicativamente entro il 30 aprile di ogni anno, i genitori dovranno inoltrare richiesta specificando di quali settimane intenderanno usufruire.²⁸
12. *(Abrogato)*²⁹
13. Il calendario annuale potrà subire variazione in relazione ai regolamenti regionali ed alle esigenze del servizio. Le suddette variazioni verranno comunicate con anticipo alle famiglie.

ART. 9 - ISCRIZIONI

1. Ai fini della predisposizione delle graduatorie di ammissione, la domanda di iscrizione, formulata su apposito modulo, deve essere presentata esclusivamente tramite piattaforma telematica nel seguente periodo:
 - 1° gennaio / 28 o 29 febbraio (di ogni anno) per inserimenti da settembre.
 - *(Abrogato)*³⁰
- 1-bis. Alle famiglie viene data facoltà di esprimere preferenza in merito alla scelta del nido. L'assegnazione del nido può tuttavia non coincidere con la preferenza espressa per esaurimento dei posti disponibili, tranne per minori con fratelli/sorelle confermati al nido per l'anno educativo successivo o in corso, previa disponibilità di posti.³¹
- 1-ter. Nel caso in cui vengano presentate più domande di iscrizione relative allo stesso minore, sarà tenuta valida solo l'ultima presentata in ordine cronologico.³²
- 1-quater. Le domande di iscrizione presentate oltre il termine indicato al comma 1, verranno prese in considerazione solo in caso di esaurimento della graduatoria in vigore e gli inserimenti avverranno sulla base dell'ordine cronologico di presentazione.³³
2. Sono accettate le domande di iscrizione relative a minori già nati e a minori non ancora nati (nascituri). Per i nascituri, l'iscrizione dovrà essere confermata entro un mese dalla data di nascita. La mancata conferma dell'iscrizione entro tale termine determina l'annullamento della stessa.³⁴
3. *(Abrogato)*³⁵
4. *(Abrogato)*³⁶
5. *(Abrogato)*³⁷
6. I minori ammessi al nido devono essere in regola con le disposizioni sanitarie previste dalla normativa vigente e comunque come indicato nei moduli informativi e di iscrizione.³⁸

ART. 10 – AMMISSIONE AL NIDO *(Abrogato)*³⁹

ART. 11 - CRITERI DI AMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA

⁴⁰

1. La graduatoria è suddivisa in base alle sezioni di cui al precedente art. 6.⁴¹
- 1-bis. La graduatoria approvata definisce la priorità di accesso al servizio, secondo i criteri stabiliti di cui al comma 1-quinquies del presente articolo. L'inserimento effettivo al nido avviene in considerazione della disponibilità dei posti e nel rispetto della capienza delle strutture. Ogni graduatoria resta in vigore fino all'approvazione della graduatoria successiva, per eventuali posti che si possono rendere disponibili.⁴²
- 1-ter. Le richieste di iscrizione relative a minori non residenti saranno inserite in graduatoria dopo le istanze di minori residenti e saranno valutate a parità di criteri.⁴³
- 1-quater. Durante tutto l'anno educativo e nel caso di posti disponibili, saranno accolte prioritariamente domande di iscrizione di minori segnalate dai Servizi Sociali.⁴⁴
- 1-quinquies. La graduatoria è definita sulla base di criteri stabiliti annualmente con deliberazione di

Giunta Comunale. Tali criteri devono ispirarsi a principi di equità ed inclusività, considerata la situazione familiare, lavorativa ed economica del nucleo familiare del minore per cui si richiede l'iscrizione al servizio. ⁴⁵

2. *(Abrogato)* ⁴⁶
3. Il Comune si riserva in ogni momento la facoltà di verificare la veridicità dei dati autocertificati, anche a campione. ⁴⁷
4. *(Abrogato)* ⁴⁸

ART. 12 - FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

1. La graduatoria provvisoria per l'ammissione ai nidi d'infanzia proposta dal Responsabile del procedimento viene approvata dal Dirigente competente entro il 31 marzo e viene pubblicata all'albo pretorio on line. ⁴⁹
2. *(Abrogato)* ⁵⁰
3. *(Abrogato)* ⁵¹
4. La graduatoria è efficace decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio on line. Entro tale termine, gli interessati possono presentare motivati reclami ai quali il responsabile del procedimento è tenuto a dare riscontro entro i successivi 7 giorni e, ove necessario, aggiornare e proporre la nuova graduatoria. In tal caso, la nuova graduatoria sarà approvata in via definitiva con determina dirigenziale e diventerà definitivamente efficace dalla data di pubblicazione del provvedimento. ⁵²

ART. 13 - INSERIMENTO E FREQUENZA

1. L'ammissione del minore al nido viene comunicata in forma scritta con l'indicazione della data prevista per l'inizio dell'inserimento e del termine entro cui produrre la documentazione contenuta e specificata nella detta comunicazione. ⁵³
- 1-bis. L'ammissione al servizio, inoltre, non può aver corso ove non risultino totalmente pagate le quote di compartecipazione riferite alla fruizione di tutti i servizi socioeducativi quali, a titolo di esempio, il nido, la refezione scolastica e lo spazio gioco, pre e post-scuola, trasporto scolastico, anche se riferiti ad altri componenti il nucleo familiare, fatte salve eventuali situazioni segnalate dai Servizi Sociali comunali. ⁵⁴
2. L'effettivo inserimento del bambino è subordinato alla presentazione della corretta documentazione prescritta.
3. L'ambientamento del bambino avviene con la presenza di un genitore o suo delegato, secondo tempi e modi concordati tra famiglia e personale educativo del nido. Qualora non avvenga il giorno stabilito senza giustificati e documentati motivi e qualora il periodo di inserimento non venga concluso, l'ammissione si intende automaticamente decaduta senza ulteriori formalità. ⁵⁵
4. Per i minori già nati al momento dell'iscrizione l'ambientamento avviene entro il mese di settembre e il pagamento della retta mensile sarà dovuto a partire da questo mese. ⁵⁶
5. Per i nati, l'inserimento può avvenire dal compimento del 3° mese di età del minore e comunque entro il mese di aprile. In ogni caso il pagamento della retta mensile sarà dovuto dal primo mese utile per l'ambientamento, stabilito dal servizio. ⁵⁷
6. L'inserimento in ciascuna sezione avviene tenendo conto del livello di sviluppo psico-fisico del minore, non vincolato al solo criterio dell'età. ⁵⁸
7. Particolari obiettivi della programmazione educativa o esigenze particolari espresse dai bambini potranno condurre alla sperimentazione di altre soluzioni. ⁵⁹
8. I minori ammessi al nido hanno diritto a frequentare la struttura senza necessità di ripresentare la domanda fino al termine del ciclo educativo. Se un minore compie tre anni nei mesi da settembre a dicembre dell'anno in corso, può continuare la frequenza al servizio fino alla conclusione dell'anno educativo e relativo servizio di nido estivo. Tale continuità sarà consentita solo in assenza di morosità relativa al pagamento della retta, fatte salve eventuali situazioni segnalate dai Servizi sociali comunali. ⁶⁰
9. Nel caso di minori con disabilità la permanenza oltre il terzo anno di età per un ulteriore anno educativo, condivisa tra famiglia e personale educativo, deve essere supportata da documentazione

medica specialistica che esplicita le motivazioni. ⁶¹

10. L'eventuale trasferimento di residenza del minore sia dal Comune di Lodi verso altro Comune sia all'interno del Comune di Lodi deve essere comunicato in forma scritta all'Amministrazione comunale entro 10 (dieci) giorni dall'avvenuta variazione. ⁶²
11. In caso di cambio di residenza verso altri comuni, verrà applicata la quota prevista per i non residenti a partire dal mese successivo a quello del cambio di residenza. ⁶³
12. La mancata comunicazione entro il termine dei 10 giorni potrà comportare la decadenza dalla frequenza al nido del bambino a partire dal secondo mese successivo, ove non venga dimostrata l'impossibilità o l'estrema difficoltà nell'effettuazione della comunicazione. In ogni caso, verrà applicata la tariffa prevista per i non residenti a partire dal mese successivo al cambio di residenza. ⁶⁴
13. Per i minori già inseriti in servizio, è possibile fare richiesta di trasferimento tra nidi, in base alla disponibilità di posti e prevedendo un adeguato periodo di ambientamento. La richiesta deve essere trasmessa via mail entro il periodo indicato all'art. 9, previsto per le iscrizioni. In caso di richiesta di trasferimento tra nidi, queste avranno precedenza rispetto ai nuovi inserimenti da graduatoria. ⁶⁵

ART. 14 - DIMISSIONI

1. La frequenza al nido comunale può cessare per:
 - a) rinuncia da parte della famiglia del bambino da comunicarsi in forma scritta all'Amministrazione Comunale e al nido frequentato almeno 10 giorni prima della data prevista;
 - b) disposizioni d'ufficio da parte dell'unità organizzativa comunale competente nei seguenti casi:
 - 1) qualora il bambino non abbia frequentato il nido per tre mesi consecutivi senza giustificati e documentati motivi;
 - 2) in caso di mancato pagamento totale o parziale della retta di frequenza per due mesi anche non consecutivi, fatte salve eventuali situazioni segnalate dai Servizi sociali comunali;
 - 3) quando, all'inizio di ciascun anno educativo, non risultino totalmente pagate le quote di compartecipazione riferite al precedente anno educativo, fatte salve eventuali situazioni segnalate dai Servizi sociali comunali. ⁶⁶
2. *(Abrogato)* ⁶⁷
3. *(Abrogato)* ⁶⁸
4. *(Abrogato)* ⁶⁹

ART. 15 - QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE

1. La frequenza al nido prevede il pagamento di quote di compartecipazione sulla base della situazione economica del nucleo familiare definita dall'ISEE, la cui misura ed i relativi criteri di applicazione sono stabiliti con provvedimenti della Amministrazione Comunale. ⁷⁰
2. Il pagamento dovrà avvenire entro i termini indicati e con modalità che verranno comunicate dal servizio. In caso di mancati pagamenti, si procederà secondo le modalità di riscossione previste dalla normativa vigente.
3. *(abrogato)* ⁷¹

TITOLO TERZO GESTIONE DEL SERVIZIO

ART. 16 - ORGANI DELLA GESTIONE

1. Con la gestione sociale si promuove la partecipazione dei genitori alla vita del nido. Gli organi della gestione sociale sono: Consiglio del nido e Assemblea dei genitori. ⁷²

ART. 17 - CONSIGLIO DEL NIDO – COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio del nido è unico per i due nidi ed è composto da:
 - a) n. 4 rappresentanti, due per ogni nido, designati dall'Assemblea dei genitori che restano in carica fino alla permanenza del figlio nel nido;
 - b) n. 2 rappresentanti, uno per ogni nido, del personale educativo dei nidi, designati dall'equipe personale stesso all'inizio di ogni anno educativo;

- c) il dirigente dell'unità organizzativa competente che potrà delegare il coordinatore comunale – responsabile dei nidi.⁷³
2. In caso di gestione esternalizzata di uno o entrambi i nidi, è membro di diritto anche il/i coordinatore/i degli stessi.
3. I membri di cui al punto a) del comma 1 non possono essere dipendenti del Comune di Lodi.
4. La carica di membro del Consiglio del nido non dà diritto ad alcun compenso e/o indennizzo.

ART. 18 - CESSAZIONE DA MEMBRO DEL CONSIGLIO

1. I membri del Consiglio del nido cessano dall'incarico:
 - a. per decadenza, quando non abbiano partecipato, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive del Consiglio del nido;
 - b. per dimissioni volontarie, presentate per iscritto al Presidente del Consiglio del nido o al coordinatore del nido;
 - c. per revoca, disposta dall'organo che ha provveduto alla nomina o alla designazione, quando ricorrano gravi motivi.
2. I rappresentanti designati dall'assemblea dei genitori decadono, altresì, qualora i rispettivi figli perdano le caratteristiche che danno diritto alla frequenza del servizio.

ART. 19 - CESSAZIONE DALLA CARICA DEL PRESIDENTE

1. In caso di cessazione dalla carica del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio del nido, il dirigente o, su delega di quest'ultimo, il coordinatore del nido, provvede alla convocazione, per gli adempimenti di cui all'art. 20 e secondo le disposizioni di cui all'art. 21.

ART. 20 - ELEZIONI DEL PRESIDENTE E SUE FUNZIONI

1. Nella prima riunione il Consiglio del nido, inizialmente presieduto dal dirigente o, su delega di quest'ultimo, dal coordinatore, elegge il Presidente ed il Vice Presidente tra i rappresentanti dei genitori a maggioranza assoluta dei voti dei componenti. Qualora dopo la prima votazione nessuno abbia riportato detta maggioranza, si procede immediatamente ad una seconda votazione nella quale risulta eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei presenti. In caso di mancato raggiungimento del quorum anche nella seconda votazione, si procede immediatamente ad una terza votazione nella quale risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, risulterà eletto colui che risulta essere il più anziano di età.
2. Sono funzioni del Presidente:
 - a. rappresentare il Consiglio del nido;
 - b. convocare e presiedere il Consiglio del nido con possibilità di avvalersi della collaborazione del Coordinatore;
 - c. proporre la convocazione dell'Assemblea dei genitori;
 - d. provvedere alla designazione del segretario verbalizzante.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume le funzioni il Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi, presiede il coordinatore.

ART. 21 - RIUNIONI, CONVOCAZIONI E VALIDITÀ DELLE SEDUTE

1. Il Consiglio del nido può essere convocato in ogni momento dal Presidente per sua iniziativa o a seguito di richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei componenti o di almeno la metà più uno del personale dipendente del nido.⁷⁴
2. La convocazione, contenente l'ordine del giorno previsto, verrà inviata via mail ai membri del Consiglio almeno cinque giorni prima.
3. Il Consiglio del nido è validamente costituito con la presenza di un numero di componenti non inferiore alla metà più uno di essi e le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
4. Di ogni riunione del Consiglio del nido deve essere redatto regolare verbale sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante.
5. Il verbale viene inserito nella documentazione agli atti presso i nidi e nella documentazione del

Consiglio del nido. Una copia verrà inoltrata all'Amministrazione comunale. ⁷⁵

ART. 22 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DEL NIDO

1. Il Consiglio del nido:
 - a. può esprimere proposte inerenti aspetti organizzativi della vita dei nidi ed iniziative educative;
 - b. può proporre all'Amministrazione interventi ritenuti necessari per il buon funzionamento del servizio anche attraverso richieste di incontri;
 - c. può proporre incontri con i genitori, con gli operatori sociali e sanitari, e il personale addetto al nido in merito alla promozione di iniziative. ⁷⁶

ART. 23 - ASSEMBLEA DEI GENITORI

1. L'Assemblea, costituita presso ciascun nido, è formata dai genitori dei bambini ammessi al nido ed elegge i rappresentanti dei genitori all'interno del Consiglio del nido ai sensi dell'art. 24. L'Assemblea può formulare proposte riguardo al buon funzionamento del nido. ⁷⁷

ART. 24 - FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE ED ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI NEL CONSIGLIO DEL NIDO

1. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei genitori e, in seconda convocazione, con la presenza, anche su delega, di almeno i genitori rappresentanti il 15% dei bambini iscritti.
2. Nella prima seduta, l'Assemblea è inizialmente presieduta dal componente più anziano di età e procede alla elezione del Presidente secondo le stesse modalità indicate per il Consiglio del nido disciplinate dall'art. 20. In caso di assenza o impedimento del Presidente ne assume le funzioni il componente più anziano di età presente. Il Presidente decade qualora i rispettivi figli perdano le caratteristiche che danno diritto alla frequenza del servizio.
3. Il Presidente, all'inizio di ogni seduta, designa due scrutatori tra gli stessi genitori.
4. L'assemblea dei genitori viene convocata con le modalità di cui al successivo art. 25.
5. Hanno diritto al voto entrambi i genitori di bambini regolarmente frequentanti; è ammessa votazione per delega scritta.
6. I rappresentanti nel Consiglio del nido sono scelti esclusivamente tra i genitori e sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti fra i genitori; a parità di voti, viene eletto il genitore che ha il figlio più giovane d'età.
7. I rappresentanti nel Consiglio vengono eletti con voto segreto sulla base di autocandidature che sono presentate all'inizio dell'assemblea.
8. I non eletti subentrano ai genitori decaduti dalla carica di membri del Consiglio fino al termine della frequenza al nido dei loro bambini. In mancanza di non eletti, si procederà alla convocazione di una nuova assemblea per la sostituzione con le stesse modalità previste dall'art. 25.

ART. 25 - CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è pubblica ed è convocata dal coordinatore in accordo col Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno, o quando ne facciano richiesta scritta e motivata un numero di genitori pari almeno ad un terzo di quello dei genitori utenti o la metà più uno del personale dipendente del nido di riferimento. ⁷⁸
2. La convocazione viene effettuata mediante avviso affisso all'albo del nido e con avviso recapitato direttamente alle famiglie, anche tramite e-mail, almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione. ⁷⁹

TITOLO QUARTO PERSONALE

ART. 26 - EQUIPE DI LAVORO

1. In ciascun nido è costituita una équipe di lavoro composto da tutti gli operatori, sia educativi che ausiliari del nido stesso. ⁸⁰

2. Le équipe di lavoro hanno il compito di:
 - a. programmare, verificare e condividere in collaborazione con il coordinatore-responsabile, la realizzazione degli indirizzi pedagogico-organizzativi del nido;
 - b. pianificare gli inserimenti;
 - c. monitorare costantemente l'aderenza al progetto educativo;
 - d. definire i gruppi di lavoro;
 - e. proporre iniziative e progetti innovativi;
 - f. eleggere il proprio rappresentante all'interno del Consiglio del nido. ⁸¹

ART. 27 - COORDINATORE-RESPONSABILE DEI NIDI ⁸²

1. Nei Nidi opera il coordinatore-responsabile che svolge i seguenti compiti:
 - a) definisce gli incarichi del personale;
 - b) coordina gli orari del personale in relazione alle esigenze di servizio provvedendo alla riorganizzazione dei turni, per garantire i rapporti numerici anche in caso di assenze;
 - c) si fa garante del progetto educativo;
 - d) rileva le necessità di approvvigionamento alimentare e quant'altro richiesto per il regolare funzionamento dei nidi;
 - e) mantiene, in accordo con il personale educativo, i contatti con le famiglie, promuovendone la collaborazione;
 - f) tiene tutte le prescritte registrazioni del nido;
 - g) collabora attivamente con l'Amministrazione Comunale ed il Consiglio del nido di cui fa parte;
 - h) istruisce la proposta di graduatoria e le pratiche relative ai nuovi inserimenti;
 - i) promuove le riunioni del personale;
 - j) organizza le attività formative del personale e le attività socio-pedagogiche e ludiche;
 - k) funge da raccordo con i propri apicali per la parte amministrativa e per gli aspetti organizzativi generali del servizio;
 - l) coordina i gruppi di lavoro per i nuovi progetti. ⁸³

ART. 28 - ORARIO DEL PERSONALE EDUCATIVO

1. I turni di lavoro sono organizzati nell'équipe sulla base delle esigenze del servizio e nel rispetto della normativa contrattuale. Il personale educativo non può lasciare il servizio al termine del proprio turno fino a quando non sia subentrato il sostituto.

ART. 29 - REQUISITI PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE EDUCATIVO

1. Il personale educativo deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per ricoprire l'incarico nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

ART. 30 - PERSONALE DEI NIDI

1. Il personale operante nei nidi d'infanzia è composto da educatori e collaboratori:
 - a) il personale educatore concorre ai processi formativi del bambino nella prima infanzia;
 - b) il personale collaboratore partecipa all'attività complessiva del servizio, sia in relazione ai bambini, sia in relazione all'ambiente.
2. Tutto il personale, con le proprie specifiche professionalità, concorre a realizzare le finalità del servizio. Le mansioni e le competenze professionali del personale educatore e collaboratore sono definite con l'approvazione della dotazione organica.
3. A ciascun nido è assegnato il personale educatore nel numero di base determinato nel rispetto del rapporto minimo indicato dalla normativa regionale e contrattuale vigenti.
4. Gli educatori hanno il compito di:
 - a) realizzare tutte le attività necessarie all'attuazione del progetto educativo, curando a tal fine anche l'organizzazione dei tempi della giornata e degli spazi nel nido;
 - b) curare l'alimentazione, l'igiene personale e il riposo di ogni bambino nel rispetto dei suoi ritmi e bisogni psicologici e fisiologici individuali;
 - c) vigilare costantemente e con la massima attenzione sulla sicurezza dei bambini;

- d) assicurare il corretto uso delle attrezzature e degli spazi.
5. Gli educatori segnalano alla famiglia i casi d'indisposizione e mantengono i rapporti con le famiglie di concerto con gli altri operatori del nido.
6. Il calendario annuale degli educatori dei nidi è fissato dalla normativa vigente e dagli accordi sindacali. L'orario settimanale degli educatori dei nidi è suddiviso tra:
- ore dedicate all'attività con i bambini in presenza e articolate in turni di servizio tali da assicurare la massima concentrazione del personale nelle ore di maggiori attività finalizzate e di particolare impegno;
 - ore settimanali residue che costituiscono un monte ore annuale, definito nel rispetto della normativa vigente, dedicate alla pianificazione, programmazione e quanto necessario per assicurare le attività finalizzate.⁸⁴

TITOLO QUINTO NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 31 - NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le norme vigenti in materia.
2. Il presente regolamento entra in vigore con l'avvio delle operazioni e degli adempimenti connessi all'apertura dell'anno educativo 2021/2022. Il regolamento approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 84 del 09/06/2017 continuerà ad avere efficacia fino al termine dell'anno educativo 2020/2021.
3. Le modifiche al presente regolamento, approvate con delibera di Consiglio comunale n. 106 del 22/11/2022, entreranno in vigore con l'avvio delle operazioni e degli adempimenti connessi all'apertura dell'anno educativo 2023/2024 ad eccezione delle modifiche all'art. 15 che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2023.⁸⁵
4. Le modifiche al presente regolamento, approvate con delibera di Consiglio comunale n. 86 del 14/10/2024, entreranno in vigore con l'avvio delle operazioni e degli adempimenti connessi all'apertura dell'anno educativo 2025/2026.⁸⁶

¹ Comma modificato con delibera di Consiglio comunale n. 106 del 22/11/2022 e successivamente con delibera di Consiglio comunale n. 86 del 14/10/2024

² Comma aggiunto con delibera di Consiglio comunale n. 86 del 14/10/2024

³ Comma modificato con delibera di Consiglio comunale n. 106 del 22/11/2022 e successivamente con delibera di Consiglio comunale n. 86 del 14/10/2024

⁴ Comma modificato con delibera di Consiglio comunale n. 106 del 22/11/2022 e successivamente con delibera di Consiglio comunale n. 86 del 14/10/2024

⁵ Comma abrogato con delibera di Consiglio comunale n. 106 del 22/11/2022

⁶ Comma abrogato con delibera di Consiglio comunale n. 86 del 14/10/2024

⁷ Comma modificato con delibera di Consiglio comunale n. 106 del 22/11/2022 e successivamente con delibera di Consiglio comunale n. 86 del 14/10/2024

⁸ Comma abrogato con delibera di Consiglio comunale n. 86 del 14/10/2024

⁹ Comma abrogato con delibera di Consiglio comunale n. 86 del 14/10/2024

¹⁰ Comma modificato con delibera di Consiglio comunale n. 106 del 22/11/2022 e successivamente con delibera di Consiglio comunale n. 86 del 14/10/2024

¹¹ Rubrica modificata con delibera di Consiglio comunale n. 86 del 14/10/2024

¹² Comma modificato con delibera di Consiglio comunale n. 106 del 22/11/2022 e successivamente con delibera di Consiglio comunale n. 86 del 14/10/2024

¹³ Comma modificato con delibera di Consiglio comunale n. 106 del 22/11/2022 e successivamente con delibera di Consiglio comunale n. 86 del 14/10/2024

¹⁴ Comma modificato con delibera di Consiglio comunale n. 106 del 22/11/2022 e successivamente con delibera di Consiglio comunale n. 86 del 14/10/2024

¹⁵ Comma abrogato con delibera di Consiglio comunale n. 86 del 14/10/2024

¹⁶ Comma abrogato con delibera di Consiglio comunale n. 86 del 14/10/2024

¹⁷ Comma aggiunto con delibera di Consiglio comunale n. 86 del 14/10/2024

-
- ⁶⁹ Comma abrogato con delibera di Consiglio comunale n. 86 del 14/10/2024
- ⁷⁰ Comma modificato con delibera di Consiglio comunale n. 106 del 22/11/2022
- ⁷¹ Comma abrogato con delibera di Consiglio comunale n. 106 del 22/11/2022
- ⁷² Comma modificato con delibera di Consiglio comunale n. 86 del 14/10/2024
- ⁷³ Comma modificato con delibera di Consiglio comunale n. 106 del 22/11/2022
- ⁷⁴ Comma modificato con delibera di Consiglio comunale n. 106 del 22/11/2022
- ⁷⁵ Comma modificato con delibera di Consiglio comunale n. 106 del 22/11/2022 e successivamente modificato con delibera di Consiglio comunale n. 86 del 14/10/2024
- ⁷⁶ Comma modificato con delibera di Consiglio comunale n. 106 del 22/11/2022
- ⁷⁷ Comma modificato con delibera di Consiglio comunale n. 106 del 22/11/2022
- ⁷⁸ Comma modificato con delibera di Consiglio comunale n. 106 del 22/11/2022
- ⁷⁹ Comma modificato con delibera di Consiglio comunale n. 106 del 22/11/2022
- ⁸⁰ Comma modificato con delibera di Consiglio comunale n. 106 del 22/11/2022
- ⁸¹ Comma modificato con delibera di Consiglio comunale n. 106 del 22/11/2022
- ⁸² Rubrica modificata con delibera di Consiglio comunale n. 106 del 22/11/2022
- ⁸³ Comma modificato con delibera di Consiglio comunale n. 106 del 22/11/2022
- ⁸⁴ Comma modificato con delibera di Consiglio comunale n. 106 del 22/11/2022
- ⁸⁵ Comma aggiunto con delibera di Consiglio comunale n. 106 del 22/11/2022
- ⁸⁶ Comma aggiunto con delibera di Consiglio comunale n. 86 del 14/10/2024